



Bruxelles, 15 maggio 2020
(OR. en)

8046/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0080(NLE)**

UD 77

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 196 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 196 final.

All.: COM(2020) 196 final

Bruxelles, 15.5.2020
COM(2020) 196 final

2020/0080 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione quadro che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione alla preparazione e all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (convenzione SA).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("la convenzione SA") mira a facilitare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi di statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale. Essa comprende in allegato la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare su una base comune a fini doganali i beni scambiati. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, sulla base di un sistema di codici a 6 cifre. La nomenclatura SA, rivista ogni cinque anni¹, è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza oltre il 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base a questa.

La convenzione SA è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo².

2.2. L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD rappresenta 183 amministrazioni doganali di tutto il mondo. L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio. Ciascun membro del consiglio dispone di un voto. Le decisioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto. L'Unione esercita diritti e obblighi identici a quelli dei membri dell'OMD in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento della convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale.

Il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) è un comitato tecnico incaricato dei lavori preparatori collegati alla convenzione SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

- redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato ed esercitare, in relazione al sistema armonizzato, altri poteri e funzioni ritenuti necessari dal consiglio dell'OMD o dalle parti contraenti. Esso può istituire organi preparatori, quali sottocomitati o gruppi di lavoro;

¹ Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sei volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012 e 2017. La sesta revisione entrerà in vigore nel 2022.

² Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

- formulare raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione fra le parti contraenti, facilitando in tal modo il commercio;
- proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali nonché delle altre esigenze degli utilizzatori del sistema armonizzato;
- promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare le questioni generali e politiche ad esso attinenti.

L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA. Le decisioni del comitato SA relative alle questioni interessate dalla presente decisione quadro sono adottate a maggioranza semplice.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato, i quali siano stati redatti nel corso di una sessione del comitato SA, sono considerati approvati dal consiglio dell'OMD se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del succitato articolo, paragrafo 2, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio il quale sia parte contraente della convenzione non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato, per riesame.

2.3. Gli atti previsti

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale due volte all'anno. In pratica le riunioni del comitato SA si tengono in marzo e in settembre.

La proposta di decisione quadro riguarda i seguenti atti, presi in considerazione e adottati provvisoriamente dal comitato SA, subordinatamente all'approvazione del consiglio dell'OMD mediante una procedura di approvazione tacita:

- (a) le note esplicative, che chiariscono l'interpretazione delle note, delle voci e delle sottovoci della nomenclatura del SA,
- (b) i pareri di classificazione, che rispecchiano le decisioni adottate dal comitato SA per quanto riguarda la classificazione di prodotti specifici,
- (c) gli altri pareri e raccomandazioni sulla classificazione delle merci nella nomenclatura SA, quali le decisioni di classificazione o altri pareri adottati dal comitato SA.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione³, le autorità doganali degli Stati membri revocano le decisioni ITV se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura SA a seguito di decisioni di

³ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

3.1. Vincoli pratici nell'elaborazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE

In occasione di ciascuna delle due riunioni annuali il comitato SA tratta un numero cospicuo di questioni altamente tecniche. La tabella 1 mostra il volume delle decisioni adottate negli ultimi tre anni dal comitato SA, ripartite per tipo di decisione.

Tabella 1 - Decisioni del comitato SA per tipo

Riunione	HSC/59	HSC/60	HSC/61	HSC/62	HSC/63 ⁴	HSC/64
Data⁵	13- 24.3.2017	25.9- 6.10.2017	1- 16.3.2018	13- 28.9.2018	14- 29.3.2019	16- 27.9.2019
Modifiche del SA⁶	13	9	9	29	44	2
Note esplicative	10	21	7	14	16	8
Pareri di classificazione	22	19	26	13	21	7
Decisioni di classificazione	48	35	38	37	29	39
Totale parziale	80	75	71	64	66	54
Totale	93	84	80	93	110	56

L'Unione è uno dei principali contributori ai lavori del comitato SA, in quanto presenta un'importante mole di proposte e argomenti (questioni o controversie di classificazione con paesi terzi, proposte di modifiche delle note esplicative del SA) che sono periodicamente inseriti nell'ordine del giorno del comitato SA.

Ad oggi si è seguito un approccio flessibile e pragmatico per garantire un'elaborazione e una presentazione ottimali e una difesa efficace delle posizioni dell'Unione in seno all'OMD. Innanzitutto gli esperti di classificazione della Commissione analizzano sistematicamente le questioni, esaminano le pratiche classificatorie degli Stati membri e redigono progetti di posizioni. Questi sono successivamente discussi con esperti degli Stati membri in sede di gruppo di esperti doganali ed eventualmente adattati al fine di stabilire una posizione coordinata prima del gruppo di lavoro pre-sessione del comitato SA. Se del caso, tali lavori sono integrati con consulenze esterne (con le associazioni commerciali europee o con altri portatori di interessi) e/o con un coordinamento in loco.

⁴ Adozione provvisoria della raccomandazione SA 2022

⁵ Incluso il gruppo di lavoro SA pre-sessione.

⁶ Le modifiche della nomenclatura SA seguono una procedura decisionale distinta e non costituiscono l'oggetto della presente proposta.

Un'efficace partecipazione dell'Unione in sede di comitato SA esige una collaborazione più intensa ed efficiente fra le istituzioni, in particolare a causa del volume elevato e della natura altamente tecnica delle questioni trattate dal comitato SA. Inoltre, il lasso di tempo fra la disponibilità dei documenti e la discussione vera e propria in sede di riunione del comitato SA è molto limitato.

Il regolamento interno del comitato SA (articolo 10) stabilisce che i punti presentati dai membri devono pervenire al segretariato almeno otto settimane prima dell'apertura della sessione. In caso contrario, essi sono inseriti in un elenco aggiuntivo e spetta al comitato SA decidere se inserirli o meno nell'ordine del giorno. Tale regola è rispettata. Tuttavia, relativamente alla disponibilità dei documenti di lavoro redatti dal segretariato dell'OMD, la medesima regola dispone che "in linea di principio" tutti i documenti di lavoro di base dovrebbero essere trasmessi ai membri del comitato almeno 30 giorni prima della data di apertura della sessione. La pratica mostra che spesso tale regola non è rispettata, nonostante reiterati inviti al segretariato dell'OMD. Inoltre, anche se i documenti di base sono messi a disposizione entro il predetto termine, i documenti complementari possono essere messi a disposizione a una data posteriore. Tali documenti aggiuntivi, presentati dalle parti contraenti o da altri portatori di interesse, come organizzazioni internazionali, di propria iniziativa o su invito del segretariato dell'OMD, possono fornire ulteriori informazioni tecniche importanti, interpretazioni giuridiche o essere costituiti da documenti di sintesi.

La tabella 2 mostra la situazione attuale per quanto riguarda la disponibilità dei documenti di lavoro al comitato SA negli ultimi tre anni.

**Tabella 2 - Disponibilità dei documenti di lavoro
Comitato SA (2 riunioni/anno)**

Riunione	Data ⁷	Punti in esame	Disponibilità dei documenti					
			> 30 gg./riunione		30 gg.- 15 gg./riunione		< 15 gg./riunione	
			Numero	%	Numero	%	Numero	%
HSC/59	13- 24.3.2017	74	22	30	46	62	6	8
HSC/60	25.9- 6.10.2017	78	63	81	14	18	1	<i>1</i>
HSC/61	1-16.3.2018	69	3	4	61	89	5	7
HSC/62	13- 28.9.2018	70	50	71	16	23	4	6
HSC/63	14- 29.3.2019	64	34	53	28	44	2	3
HSC/64	16- 27.9.2019	56	49	87	5	9	2	4
Totale		411	221	54	170	41	20	5

Le riunioni del comitato SA hanno luogo sempre immediatamente dopo il gruppo di lavoro pre-sessione, che dura 2-3 giorni. I documenti per le riunioni del comitato SA sono generalmente disponibili fra 30 e 15 giorni prima della riunione.

⁷ Incluso il gruppo di lavoro SA pre-sessione.

3.2. Obiettivo e contenuto della proposta

Le decisioni in esame redatte dal comitato SA possono incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, nella fattispecie sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché sull'allegata nomenclatura combinata (NC). Le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA sono utilizzati a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella NC, nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a revocare le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del SA che discende da tali decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA.

Alla luce del numero di questioni in merito alle quali il comitato SA è invitato a pronunciarsi in ognuna delle sue riunioni, della loro natura altamente tecnica e del tempo limitato per definire la posizione unionale a causa del breve preavviso con il quale sono disponibili i documenti di lavoro, si ritiene che una decisione quadro del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che stabilisce la posizione dell'Unione in base a principi guida e criteri per la maggioranza delle questioni in merito alle quali il comitato SA deve decidere (per es. note esplicative, pareri e decisioni di classificazione, orientamenti o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato), sia necessaria, in quanto l'adozione di singole decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, non consentirebbe un funzionamento efficace e rapido in questo settore.

È pertanto appropriato che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD sulla base di principi guida e criteri nonché le fasi necessarie per definire la posizione dell'Unione per ciascuna riunione siano stabilite mediante una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, sulla base di una proposta della Commissione.

A tal fine la presente proposta stabilisce un quadro di riferimento ove si enumerano i principi e i criteri a norma dei quali si stabilisce la posizione dell'Unione. Tali principi e criteri sono in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per la classificazione delle merci all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

Le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione dovrebbero rispettare i principi di semplificazione e di facilitazione della classificazione doganale, della coerenza con le regole generali per l'interpretazione del SA nell'interesse della certezza del diritto e della promozione delle migliori pratiche elaborate dall'Unione in merito.

Per stabilire tali posizioni si dovrebbero seguire i criteri generali definiti dalla convenzione SA (le regole generali per l'interpretazione del SA) nonché le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci. Se del caso, si dovrebbero altresì prendere in considerazione criteri specifici derivati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla classificazione delle merci nonché dagli orientamenti relativi alla classificazione doganale elaborati dall'OMD (nomenclatura del SA e relativa interpretazione fornita dalle note

esplicative del SA, dai pareri di classificazione e dalle decisioni di classificazione adottati dal comitato SA) o dall'Unione (nomenclatura combinata e relativa interpretazione fornita dalle note esplicative della NC, dai regolamenti o dalle decisioni di classificazione adottati dal Consiglio o dalla Commissione o dalle conclusioni raggiunte dal comitato del codice doganale, sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica").

La proposta di decisione quadro prevede inoltre che:

- la Commissione informi il Consiglio (o i suoi organi preparatori) con un anticipo sufficiente prima di ogni riunione del pertinente organo dell'OMD nell'ambito della quale potrà essere adottata una decisione interessata dalla decisione quadro;

- entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha informato il Consiglio o i suoi organi preparatori, il Consiglio ha la facoltà di esprimere il suo disaccordo con la posizione proposta in relazione a una o più decisioni SA individuali da adottare;

- per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare che l'OMD adotti una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, la Commissione può chiedere a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD e sottoposta al comitato SA per riesame;

- nei casi in cui la posizione dell'Unione in merito a una questione differisca sostanzialmente dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione comunica al Consiglio se valuta che la decisione del comitato SA in questione possa essere accettata o se la questione debba essere rinviata al consiglio dell'OMD e sottoposta al comitato SA per riesame, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA. Il Consiglio ha la facoltà di esprimere il suo disaccordo relativamente alla posizione proposta in merito a una o più decisioni SA individuali in questione.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il Parlamento europeo sarà immediatamente e pienamente informato.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁸.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Pertanto la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri orientamenti sull'interpretazione del SA nell'ambito della convenzione SA, è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato del sistema armonizzato e il consiglio sono organi istituiti mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Gli atti che il comitato SA è chiamato a redigere costituiscono atti aventi effetti giuridici. Una volta approvati dal consiglio, gli atti previsti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sull'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto l'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del codice doganale dell'Unione⁹ dispone che le "*autorità doganali revocano le decisioni ITV¹⁰ [...] se non sono più compatibili con l'interpretazione [...] a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata*" dal comitato SA. Inoltre, tali decisioni redatte dal comitato SA (decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA) sono utilizzate a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC), nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.3. Base giuridica sostanziale

4.3.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.3.2. Applicazione al caso concreto

Poiché l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'interpretazione della tariffa doganale e la conclusione di un accordo internazionale nel settore della politica commerciale comune nonché l'attuazione della nomenclatura del SA e della nomenclatura combinata dell'UE, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁰ Informazioni tariffarie vincolanti: decisioni di classificazione comunicate anticipatamente dalle amministrazioni doganali agli operatori economici, per garantire la certezza del diritto alla classificazione e al trattamento tariffario applicabile alle merci soggette a importazione o esportazione.

4.4. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Sì

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio¹¹ l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento¹² (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione SA, il comitato SA, fra l'altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del sistema armonizzato, i quali siano stati redatti nel corso di una sessione del comitato del SA (in appresso "decisioni SA"), sono considerati approvati dal consiglio dell'OMD se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell'OMD.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, quando al Consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, paragrafo 2, detto Consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che un membro del consiglio il

¹¹ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

¹² GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

quale sia parte contraente della convenzione non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato, per riesame.

- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in seno all'OMD per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
- (6) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA.
- (7) Per tutelare i diritti dell'Unione la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell'Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell'OMD e sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio non possa addivenire a una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce sostanzialmente dalla decisione adottata dal comitato SA.
- (8) Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'OMD e/o dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi quelli tecnici, e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato SA, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione della posizione dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell'Organizzazione mondiale delle dogane figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*